



“AVVOCATURA”

DELIBERA N. 39 / 2021

OGGETTO: Giudizio di Riassunzione di Appello N.R.G. 209/2014 per la riforma della sentenza TAR Basilicata n. 486/2013 promosso innanzi al Consiglio di Stato dalla società *Omissis...* (interrotto) ed ora dal Fallimento *Omissis...* c/ATER Potenza. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

L'anno duemilaventuno il giorno 5 (cinque) del mese di maggio nella sede dell'Azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vincenzo De Paolis, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 08 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi ARCIERI;

## PREMESSO

- che il Fallimento *Omissis...*, in persona del curatore fallimentare avv. Maria Morelli, con studio in Matera alla via Nazionale n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Michele Maria de Bonis, con lo stesso domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via IV novembre n. 58, promuove giudizio in riassunzione innanzi al Consiglio di Stato, contro l'A.T.E.R. di Potenza, in persona dell'amministratore unico in carica pro tempore, con atto notificato all'ente e al suo procuratore costituito, in data 20.04.2021, prot. n. 5173;
- che il giudizio, come riassunto, è connaturato ad un affidamento di lavori edili generali di manutenzione straordinaria sul patrimonio dell'ATER, nell'Area territoriale denominata "AREA n. 3" e deriva dalla richiesta di annullamento, innanzi al TAR di Basilicata, della Determina n. 101 del 25.10.2011, avente ad oggetto la invalidazione, in autotutela, della Determina di aggiudicazione definitiva n. 107/2010, in favore della *Omissis...*, nonché il risarcimento del danno, conclusosi con sentenza n. 486/2013;
- che la sentenza n. 486/2013 del TAR Basilicata disponeva il risarcimento del danno in favore della *Omissis...* e che la stessa società proponeva appello presso il Consiglio di Stato al fine di ottenere una migliore determinazione del danno, così come liquidato dal TAR Basilicata;
- che la fase cautelare, ad esito della Camera di Consiglio del 25.01.2012, si concludeva con la pronuncia di rigetto della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato dalla *Omissis...*;
- che la ricorrente interponeva appello cautelare per la riforma di detta pronuncia e, ad esito della Camera di Consiglio dell'8.05.2012, il Consiglio di Stato, riformava l'ordinanza impugnata ed accoglieva l'istanza cautelare di primo grado, rinviando al TAR Basilicata ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;
- che, il TAR Basilicata, in seguito all'esito della fase incidentale in sede di appello, in fase di merito e, alla luce del ricorso per motivi aggiunti, con sentenza n. 486/2013, decideva con statuizione di accoglimento del ricorso;
- che sostanzialmente il citato provvedimento, in seguito ad una attenta analisi della quantificazione del danno curricolare e della percentuale di riduzione dell'importo liquidato a titolo di lucro cessante e ulteriore danno curricolare nel cottimo fiduciario, oltre che nell'appalto principale ex art. 1227 c.c., non appariva particolarmente gravoso nella sua entità per cui l'ente, così come rappresentato, decideva di non proporre appello anche al fine di procedere più celermente alla conduzione e definizione dell'appalto dei lavori oggetto di causa;
- che, al contrario, la società ricorrente, avendo ritenuto lesivo l'esito del suddetto provvedimento, proponeva appello all'Ecc.mo C.d.S., per una migliore determinazione del danno precedentemente liquidato dal TAR Basilicata, attraverso la richiesta di quantificazione del c.d. danno curricolare, il quale si concretizza nella "perdita di qualificazione" risarcibile, come si evince più dettagliatamente dalla precedente delibera di costituzione in giudizio;
- che in data 13.02.2019 il Consiglio di Stato procedeva a notificare avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell'art. 82 comma 1 cod. proc. Amm.;
- che il Tribunale di Matera, in data 14.03.2019, autorizzava il Fallimento *Omissis...* in persona del curatore (fallimento n. 14/2018, intervenuto in corso di causa), alla prosecuzione del giudizio per l'impugnazione della sentenza n. 486/2013;
- che, in seguito alla proposta istanza di fissazione di udienza da parte della difesa del Fallimento, veniva fissata, dal Consiglio di Stato, l'udienza di discussione del merito per la data del 22 dicembre 2020;
- che l'ATER, in persona dell'amministratore pro tempore, si costituiva in giudizio, rappresentando, preliminarmente, la circostanza che la dichiarazione di fallimento non era stata mai comunicata all'ente nelle forme processuali di rito e, nel merito, confutando l'entità del richiesto risarcimento, in particolare del danno curricolare;
- che il Collegio, alla luce delle previsioni di cui all'art 43 della legge fallimentare, in assenza di una formale dichiarazione agli atti di causa e di una conseguente riassunzione, in accoglimento della eccezione formulata, con Ordinanza collegiale n. 681/2021, dava atto dell'interruzione del processo, a

far tempo dall'evento interruttivo;

- che il Fallimento, conosciuto il contenuto dispositivo dell'Ordinanza collegiale n. 681/2021, sollevava istanza per la sua revoca, in quanto viziata da errore materiale e, in via subordinata, per l'eventualità in cui non fosse disposta detta revoca, procedeva alla riassunzione del giudizio, con richiesta di fissazione di udienza di discussione;

RITENUTO pertanto opportuno che l'ente si costituisca in giudizio, per la fase di riassunzione, innanzi al Consiglio di Stato, a mezzo del suo avvocato e procuratore, domiciliato insieme all'ente come in atti, per esercitare il proprio diritto di difesa;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

## DELIBERA

- 1) di autorizzare la costituzione dell'ATER, nel giudizio di riassunzione notificato all'ente e al procuratore costituito, in derivazione del precitato giudizio N.R.G. 209/2014, avente ad oggetto la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 486/2013, già pendente innanzi al Consiglio di Stato, interrotto con Ordinanza n. 681/2021, così come proposto dal Fallimento *Omissis*... in persona del curatore, per l'ipotesi di mancata disposizione della revoca della indicata Ordinanza, viziata, secondo la propria motivazione, da errore materiale;
- 2) di autorizzare l'avvocato Marilena Galgano, responsabile dell'ufficio legale dell'ente, a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'ATER, giusta mandato speciale in calce alla memoria difensiva, con domiciliata come in atti;

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
F.to Pierluigi Arcieri

L'AMMINISTRATORE UNICO  
F.to Vincenzo De Paolis

“AVVOCATURA”

DELIBERA N 39 /2021

OGGETTO:Giudizio di Riassunzione di Appello N.R.G. 209/2014 per la riforma della sentenza TAR Basilicata n. 486/2013 promosso innanzi al Consiglio di Stato dalla società *Omissis...* (interrotto) ed ora dal Fallimento *Omissis...* c/ATER Potenza. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa del presente atto

UNITA' DI DIREZIONE  
“DIREZIONE”

II DIRETTORE  
(ing Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

II DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data 05/05/2021

F.to Pierluigi ARCIERI